

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 430/2026
Roma, lì, 07/01/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

MICHELE ROMANO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1635/2025
ANDREINA OCCHIPINTI		CC – 28/10/2025
PIERANGELO CIRILLO		R.G.N. 24585/2025
CARLO RENOLDI	- Relatore -	
DANIELA BIFULCO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso l’ordinanza del 4/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24 luglio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva rigettato l'istanza di differimento della pena per motivi di salute proposta ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen. anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., nell'interesse di [REDACTED] detenuto nella Casa circondariale di [REDACTED] "[REDACTED]" in esecuzione della pena di 20 anni di reclusione inflitta per reati di cui agli artt. 74, 73, aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Ciò in quanto la situazione di disagio psichico che affliggeva il detenuto poteva essere adeguatamente seguita in ambito inframurario con il ricorso, all'occorrenza, degli strumenti previsti dall'art. 11 Ord. pen., che consentono il temporaneo ricovero in luoghi esterni al carcere.

1.1. Con sentenza n. 44027 in data 8 novembre 2024, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò il predetto provvedimento, rilevando che il Tribunale di sorveglianza aveva omissso di valutare, anche al solo fine di ritenerla irrilevante, la consulenza medico-legale di parte e non aveva preso in considerazione la patologia fisica da cui [REDACTED] risultava affetto, ovvero la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (c.d. OSAS), definita dal consulente come «di grado molto severo», per la quale il trattamento terapeutico indispensabile consisteva nell'utilizzo del dispositivo medico denominato C-PAP, la cui mancata attivazione rendeva le condizioni di salute del detenuto incompatibili con il regime carcerario ordinario.

1.2. Con ordinanza in data 4 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Catania, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [REDACTED] disponendone il trasferimento presso un istituto dotato di "Servizio di assistenza intensiva" (cd. S.A.I.) entro 10 giorni dalla data del provvedimento. Secondo il Collegio, infatti, dalla relazione sanitaria del 3 giugno 2025 risultava che il detenuto versava in discrete condizioni generali e che gli veniva consegnata la terapia farmacologica e ventilatoria mediante la prescritta C-PAP, sicché, allo stato, la sua situazione sanitaria poteva ritenersi compatibile con il regime carcerario, purché egli venisse trasferito presso un centro S.A.I., con la possibilità di ricorrere a centri specializzati esterni per gli eventuali interventi di cui avesse avuto bisogno, potendosi in quel modo adeguatamente salvaguardare sia le sue esigenze di salute, sia quelle di tutela della collettività connesse ai gravi reati per i quali [REDACTED] era stato condannato e all'ancora lontano fine pena (2039).

2. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [REDACTED] deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.



pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che dalla consulenza di parte, dalla perizia disposta nel procedimento di cognizione dalla Corte di appello di Catania (eseguita dal dott. [REDACTED] e dal diario clinico della Casa circondariale di Napoli-Secondigliano, sarebbe emerso che per la «sindrome delle apnee ostruttive del sonno (c.d. OSAS)» diagnosticatagli, [REDACTED] non fosse stato ancora sottoposto ad alcuna terapia, nonostante i gravi rischi per la salute paventati dal perito, costituiti da complicanze cliniche quali l'ictus e l'infarto miocardico, con un aumento del rischio di morte improvvisa. Tale valutazione, in particolare, sarebbe stata asseverata dall'indagine clinico-anamnestica eseguita dal consulente di parte, dott. [REDACTED] secondo cui [REDACTED] sarebbe affetto da «OSAS di grado molto severo», posto che il valore dell'indice AHI (indice di apnea-ipopnea che indica il numero totale di episodi per ora di sonno) sarebbe risultato pari a 43,7, con conseguente diagnosi di cronicità della malattia, non emendabile con la terapia medica, ma solo con il ricorso al trattamento con C-PAP e all'ossigenoterapia nelle ore notturne. Tale trattamento, già prescritto dal settembre 2021, non avrebbe mai avuto inizio, nonostante che, secondo il consulente di parte, ciò esponga «[REDACTED] a gravi rischi per la sua salute con danni permanenti», essendo certo «che lo stato di persistente ipossia aumenti esponenzialmente il rischio specifico». Infatti, il Tribunale di sorveglianza avrebbe affermato che a [REDACTED] «viene consegnata la terapia farmacologica e ventilatoria mediante C-PAP prescritta», trascurando quanto attestato nella certificazione dello pneumologo, dott.ssa [REDACTED] che in data 9 maggio 2025 avrebbe riferito quanto dichiarato dal detenuto in ordine alla materiale impossibilità di collegare il respiratore portatile alla presa elettrica (circostanza confermata da [REDACTED] nel corso dell'udienza camerale), senza indagare se la terapia sia in concreto somministrata e omettendo qualsiasi valutazione circa la concreta possibilità di cura per il detenuto e le eventuali ripercussioni del mantenimento del regime carcerario sul quadro clinico. In altri termini, accertata la "consegna" della terapia, il Tribunale avrebbe dovuto verificare anche la «effettiva somministrazione» della stessa, considerato che l'impiego dell'ossigenoterapia non potrebbe essere facilmente garantito per ragioni di sicurezza.

3. In data 9 settembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Va premesso che il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ex art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., pur non richiedendo un'incompatibilità assoluta tra la patologia da cui è affetto il condannato e il suo stato di detenzione carceraria, postula che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita o da non potersi assicurare la prestazione di adeguate cure mediche nell'ambito carcerario, o comunque da far sì che l'espiazione della pena, per le sofferenze aggiuntive, eccessive e ingiustificate che ne derivano, avvenga in contrasto con il diritto alla salute e con il senso di umanità al quale deve essere improntato, per espressa previsione costituzionale, il trattamento dei detenuti (*ex plurimis* Sez. 1, n. 5732 dell'8/01/2013, Rv. 254509 - 01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Rv. 251674 - 01). In particolare, il giudice chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena deve effettuare un bilanciamento tra le istanze correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura e assistenza che, nella situazione specifica, sia possibile assicurare al detenuto, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del 9/04/2018, Rv. 273699 - 01).

3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, sulla base della relazione sanitaria aggiornata, che le patologie da cui è affetto [REDACTED] siano compatibili con il regime carcerario, potendo essere adeguatamente gestite in regime detentivo mediante la terapia farmacologica e ventilatoria C-PAP ovvero con il ricorso a presidi sanitari esterni, in condizioni compatibili con le finalità rieducative della pena.

Nondimeno, il provvedimento impugnato non offre una rassicurante indicazione in ordine al profilo relativo alla effettiva possibilità di utilizzare il respiratore in conseguenza della difficoltà tecnica di collegarlo all'impianto elettrico, evidenziata nel ricorso e riportata anche nella nota in data 9 maggio 2025 a firma della pneumologa, dott.ssa [REDACTED]

L'ordinanza impugnata, dunque, non si è confrontata con una circostanza potenzialmente decisiva, la cui omessa valutazione è suscettibile di ridondare sulla motivazione del provvedimento impugnato, che pertanto deve ritenersi viziata.



4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto relativamente alla concreta idoneità dei presidi sanitari allestiti a garantire un'effettiva gestione della patologia da cui [REDACTED] è affetto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio sul punto.

4.1. Ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge in relazione alle condizioni di salute del ricorrente.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 28/10/2025.

Il Consigliere estensore
Carlo Renoldi

Il Presidente
Michele Romano

